

DIREZIONE PROVINCIALE DI: III DI ROMA

UFFICIO TERRITORIALE DI: TIVOLI

Registrazione di Atto Privato

Il 08/01/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJY, serie 3, numero 10

data di stipula: 17/12/2025

ident.vo telematico: TJY26L000010000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91035070068

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91035070068				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

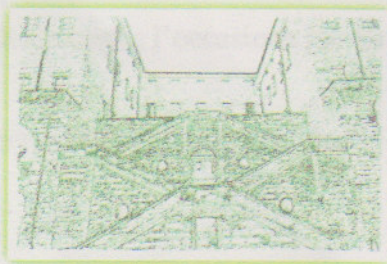
Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



Associazione "AMICI PER PALAZZO CALLORI" Onlus
iscritta all'anagrafe Onlus provv. del 18/01/21 prot. 20121/3724
Via Francesco Besso, 18 - 15049 - Vignale Monferrato (AL)
mail: amiciperpalazzocallori@pec.it - cod. fisc. 91035070068

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17 DICEMBRE 2015

In data 17 Dicembre 2015, alle ore 19,00 si è riunita, in modalità telematica (art. 9 dello Statuto), l'Assemblea dell'Associazione "AMICI PER PALAZZO CALLORI" Onlus, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto per adeguamento obbligatorio alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) -iscrizione al RUNTS – registro unico nazionale del terzo settore.**
- 2) **Varie ed eventuali.**

A norma dell'art. 9 dello Statuto, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Gianfranco Callori di Vignale, che, constatato che sono presenti, collegati telematicamente di persona on-line (47 soci) e per delega (5 soci), per un totale di 52 aventi diritto al voto perché in regola con il pagamento della quota annuale su 64 soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione, ai sensi dell'art. 16, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Flavia Callori.

Compiuti gli accertamenti formali, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto riguarda le modifiche dello Statuto al fine di adeguarlo alla disciplina dettata dal D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per l'iscrizione al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore).

Il Presidente informa i presenti sulla necessità di procedere alla modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore. Detta modifica consentirà all'Associazione di essere iscritta nel registro del RUNTS.

Il Presidente legge quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto, confermando che è stato adeguato con le nuove disposizioni, ed evidenziando le differenze rispetto alla versione sino ad oggi vigente.

Al termine della lettura, e dopo i chiarimenti richiesti dai partecipanti, il Presidente chiama l'Assemblea alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese il nuovo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (ex art. 82, c. 3 e c.5 del D.Lgs.117/2017, Codice del Terzo Settore).

Per le varie ed eventuali il Presidente coglie l'occasione per fare gli auguri per le prossime festività natalizie.

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,45

Il Presidente

Alfredo Di Leo

il Segretario verbalizzante

Flavia Colonna

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Tivoli	
N. <u>10</u>	
Serie <u>3</u>	
Data <u>8/4/26</u>	
REGISTRATO CON EURO	
€ <u>200</u>	<u>1000</u> / <u>1000</u>
IL DIRIGENTE <i>Flavia Colonna</i>	



STATUTO

TITOLO I - ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO STATUTO (D.Lgs 117/2017) E SE-

DE

ARTICOLO 1

E' adeguato lo Statuto, (normativa di riferimento D.Lgs 117/2017),

1. per la già costituita Associazione **"AMICI PER PALAZZO CALLORI"** onlus (Atto notorio rep.n.9719, raccolta n. 4954, del 24/11/2020, - iscritta all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - onlus, (prov. del 18/01/2021, prot.-2021/3724), che, con il presente adeguamento, risponde ora ai principi ed allo schema giuridico degli articoli 36 e seguenti del codice civile e dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

2. L'Associazione assume quindi la nuova denominazione di **"AMICI PER PALAZZO CALLORI - ETS"**, Ente del Terzo settore.

L'acronimo ETS - Ente del Terzo Settore - sarà ricompreso nella denominazione sociale e potrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi solo una volta che l'Associazione sarà stata iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). L'Associazione non ha fini politici, religiosi o razziali.

3. L'Associazione ha la propria sede sociale Vignale Monferrato (AL), via Francesco Besso n. 18

4. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato o comunque per il tempo necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 2

Caratteristiche

1. L'Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.

2. L'Associazione non persegue finalità di lucro, e gli eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO II - DELLO SCOPO E DELL'OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3

Attività di interesse generale, attività diverse e scopi

1. L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento - in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi - delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

2. In particolare, l'Associazione svolge attività di **tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico**, riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 117/2017. Tali attività comprendono, a titolo esemplificativo, interventi riguardanti beni di interesse artistico e storico individuati dalla normativa di settore,

tra cui quelli già ricompresi nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i beni archivistici e documentali di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, incluse biblioteche, archivi, raccolte documentali e ogni altro bene culturale, materiale o immateriale, di rilevanza storica, artistica o identitaria.

3. L'Associazione svolge altresì attività di **promozione e diffusione della cultura e dell'arte**, riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 117/2017, attraverso iniziative di studio, ricerca, divulgazione, formazione, produzione e animazione culturale, eventi, mostre, pubblicazioni, convegni e attività educative, rivolte alla collettività e finalizzate alla crescita culturale, sociale e civile della persona e della comunità.

4. Rientrano inoltre tra le attività di interesse generale dell'Associazione quelle dirette alla **tutela e valorizzazione dell'ambiente, della natura e del paesaggio**, riconducibili all'art. 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 117/2017. Tali attività sono intese come protezione, conservazione e promozione degli ecosistemi e del patrimonio ambientale, anche mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ambientale, studio e ricerca, nonché progetti orientati alla sostenibilità e alla responsabilità ambientale, con esclusione delle attività di raccolta, trattamento e riciclaggio

dei rifiuti esercitate abitualmente e in forma organizzata ai sensi della normativa ambientale vigente.

5. Le attività di interesse generale sopra indicate sono svolte nel rispetto delle disposizioni applicabili agli Enti del Terzo Settore e possono essere realizzate mediante ogni strumento ritenuto idoneo al raggiungimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei principi di assenza di scopo di lucro, trasparenza e corretto utilizzo delle risorse.

6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, sarà documentato a cura dell'organo di amministrazione nella relazione di missione.

7. L'Associazione, in relazione alle tematiche di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 inerenti l'oggetto associativo, si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso i metodi del libero associazionismo, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale, attraverso attività concrete e strumentali dirette alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e ambientale, con particolare riferimento al **Pa-**

lazzo Callori, sito in Vignale Monferrato (AL), quale bene di rilevante interesse storico, artistico e identitario per il territorio.

In particolare, l'Associazione intende:

- curare, promuovere e diffondere una conoscenza approfondita della storia, dell'arte, dell'architettura e dei valori culturali connessi al Palazzo Callori, nonché del contesto territoriale, storico e paesaggistico in cui esso si inserisce, favorendone la fruizione consapevole da parte della collettività;
- collaborare e coadiuvare le competenti **Soprintendenze e gli enti pubblici preposti alla tutela**, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, nelle attività di protezione, conservazione, restauro, studio e divulgazione del patrimonio storico e dei vissuti culturali legati al Palazzo Callori;
- promuovere e curare la raccolta di risorse finanziarie, contributi, donazioni e liberalità finalizzate a sostenere la realizzazione di pubblicazioni, studi e ricerche inerenti il Palazzo Callori, nonché a contribuire al restauro di opere d'arte, apparati decorativi, strutture architettoniche e interventi di tutela ambientale connessi al complesso monumentale;
- collaborare con gli enti di tutela e con le amministrazioni competenti nell'organizzazione di mostre, manifestazioni,

iniziative culturali ed eventi di valorizzazione, mettendo a disposizione, anche a titolo gratuito, l'opera e le competenze dei propri associati, in funzione integrativa e non sostitutiva del personale delle amministrazioni dei beni culturali e ambientali;

- promuovere e organizzare direttamente, anche in accordo con le Soprintendenze e altri enti pubblici o privati, mostre, iniziative culturali, attività editoriali, pubblicazioni, convegni ed eventi finalizzati alla valorizzazione, alla conoscenza e alla funzionalità culturale e sociale del Palazzo Callori;

- favorire la creazione e il consolidamento di **reti territoriali**, anche in collaborazione con enti locali, istituzioni culturali e operatori del settore, volte all'individuazione, promozione e realizzazione di **percorsi turistici, culturali e paesaggistici** nel territorio del Monferrato e, più in generale, della Regione Piemonte, in una logica di sviluppo sostenibile e valorizzazione del patrimonio diffuso.

In coerenza con le finalità statutarie e in funzione strumentale al loro perseguimento, l'Associazione potrà inoltre:

- sviluppare e mantenere una rete di contatti e collaborazioni a livello locale, nazionale e internazionale nei settori della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale, con particolare riferimento ai contesti europei;

- promuovere e realizzare attività di studio, ricerca e documentazione storica, artistica, architettonica e territoriale, connesse al Palazzo Callori e al patrimonio culturale e paesaggistico di riferimento;
- organizzare e promuovere incontri, dibattiti, convegni, seminari, mostre e iniziative culturali sulle tematiche coerenti con la missione dell'Associazione, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, italiani ed esteri;
- promuovere, organizzare e realizzare attività didattiche, formative e informative rivolte sia a specialisti sia al pubblico generale, finalizzate alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e ambientale e dei valori storici e identitari ad esso connessi;
- curare la produzione, la ricerca e la divulgazione di materiali documentali, editoriali, visivi e audiovisivi, anche in formato digitale, inerenti alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- promuovere la pubblicazione, anche in forma gratuita, di testi, studi, ricerche e materiali divulgativi coerenti con la missione associativa, nonché, ove opportuno, la loro traduzione in altre lingue per favorirne la diffusione internazionale;
- istituire e assegnare premi, riconoscimenti o borse di studio per attività di ricerca, studio e valorizzazione del patrimonio culturale coerenti con le finalità

dell'Associazione.

- Al fine di un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:
- affiliarsi o associarsi ad altre realtà associative e culturali, a livello locale, nazionale e internazionale, aventi finalità analoghe o complementari;
- attivare rapporti di collaborazione e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, nazionali ed europei;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche o private, che perseguano scopi analoghi o strumentali a quelli dell'Associazione, nonché, ove ritenuto opportuno, concorrere alla loro costituzione;
- istituire commissioni, comitati scientifici o gruppi di studio tematici interni, con funzioni consultive e di supporto alle attività associative;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio utile al perseguimento dello scopo sociale, direttamente o indirettamente connesse al medesimo.

8. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti, volontari o altro personale specializzato interno o estraneo all'Associazione.

ARTICOLO 4

Limiti all'attività

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su auto-

finanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) da versamenti volontari dei soci;

c) da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio

Direttivo in relazione a particolari iniziative;

d) da finanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati;

e) da liberalità di privati;

f) da raccolte di fondi mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

g) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

3. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e con-

cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compravendite e le permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie.

TITOLO III - DEGLI ASSOCIATI E DELLE QUOTE

ARTICOLO 5

Dei Soci

1. L'Associazione è composta **dai Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.**
2. La qualifica di Socio Fondatore compete di diritto ai soggetti firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
3. Possono essere Soci Ordinari dell'Associazione coloro che, previa domanda di ammissione, entrano a far parte dell'Associazione, senza distinzione di età, sesso, nazionalità, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, ne condividano e ne accettino le finalità istituzionali, le relative modalità di attuazione e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari assumendo un comportamento consono e corretto sia nelle relazioni interne con altri soci sia

con i terzi. Il rapporto associativo e le modalità associative, attuate così come descritte, sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

4. Il numero dei Soci è illimitato; qualunque persona fisica può aderire all'Associazione purché abbia compiuto il 18° anno di età.

5. Tutti i soci hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

6. È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

7. Possono essere soci dell'Associazione anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati o persone giuridiche che ne condividono gli scopi con modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

8. I Soci Ordinari sono invitati a promuovere, in relazione alle proprie capacità, lo sviluppo della Associazione ed a partecipare attivamente alle iniziative da essa proposte. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie ai soci interessati ad esse.

9. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario a coloro che abbiano particolari benemeritenze nel campo di interesse dell'Associazione.

10. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e, se eletti a cariche sociali, di adempiere il loro mandato.

11. Tutti gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sull'attività dell'Associazione;
- controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;

ARTICOLO 6

Condizioni di ammissione dei soci

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti formalità:

- a) presentare la domanda al Consiglio Direttivo che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. È esclusa ogni limitazione ai diritti propri del Socio, sia in relazione alla categoria di appartenenza, sia in funzione di una eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa.

3. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti

nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4. L'ammissione all'Associazione, effettuata in qualsiasi giorno dell'anno, è valida per l'anno solare in corso.

ARTICOLO 7

Adesione e quota associativa

1. L'accettazione della domanda e il versamento della quota annuale danno diritto a ricevere un codice identificativo personale (user ID e password). Detto codice è nominale e deve essere custodito a cura del socio che è tenuto a comunicarlo obbligatoriamente ogniqualevolta lo stesso gli venisse richiesto in occasione delle iniziative proposte dalla Associazione ai suoi Soci o per accedere ai servizi, anche attraverso reti telematiche.

2. Il Consiglio direttivo delibera entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla

comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

2. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. I soci sono tenuti:

a) al pagamento della quota di iscrizione e delle quote annue, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo può anche determinare eventuali agevolazioni ai fini di favorire lo sviluppo dell'Associazione.

b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese quelle relative a eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

4. La quota associativa è nominativa, non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

5. La misura della quota sociale è determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo nell'ultimo bimestre dell'anno precedente. Per il primo anno è determinata alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) automaticamente per mancato rinnovo del pagamento della quota annuale;
- b) recesso;
- c) esclusione;
- d) decesso.

2. I soci decaduti per mancato rinnovo dell'adesione potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione.

3. Ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dalla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede a comunicarlo adeguatamente all'associato ed alla cancellazione dal libro dei soci. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta nei termini indicati.

4. L'esclusione di un socio può essere adottata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto ovvero con lo spirito e le finalità dell'Associazione, ovvero che offenda il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori;

b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

c) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione.

5. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

6. Il Socio receduto o espulso o gli eredi o legatari del Socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati all'Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV - DEGLI ORGANI E DELLA VITA ASSOCIATIVA

ARTICOLO 9

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 10

Composizione e convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo degli associati; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

2. Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono effettuate almeno 10 giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata o fax o e-mail all'indirizzo comunicato dall'associato.

E' altresì prevista la possibilità di comunicare l'indizione dell'Assemblea dei soci tramite affissione all'interno dei locali ove l'Associazione ha sede.

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati, presenti in proprio o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Per la delibera di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole dei tre quarti degli associati; per le modifiche dello statuto è richiesta la presenza

in assemblea dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

5. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dell'Associazione.

ARTICOLO 11

Compiti dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale dell'Associazione.

L'Assemblea:

a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio di esercizio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulla esclusione degli associati;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) discute e analizza le attività sociali svolte nell'anno precedente e approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale proposte **dai** partecipanti in ordine

allo sviluppo dell'attività sociale stessa;

l) approva le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti proposte dal Consiglio Direttivo;

m) decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;

n) esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;

o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Riunita in via straordinaria, decide su quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 del presente Statuto.

ARTICOLO 12

Votazioni e deliberazioni

1. Per le votazioni in Assemblea ogni Socio ha diritto a un solo voto e può rappresentare per delega al massimo di tre associati.

2. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Le votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto potranno effettuarsi se richieste dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti presenti, salvo quanto diversamente previsto nello Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli Associati, anche se dissenzienti o assenti.

4. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle

operazioni di voto.

5. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'Assemblea stessa e dal verbalizzante. Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 13

Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è complessivamente composto da un numero minimo di tre Consiglieri, eletti tra i soci. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a un massimo di sette consiglieri eletti fra i soci.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il *potere di rappresentanza* attribuito ai Consiglieri è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Consiglio Direttivo rimane fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto anno ed i suoi componenti sono

rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria l'elezione di un nuovo Consiglio dall'Assemblea dei soci.

5. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, a maggioranza semplice, il Presidente.

6. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ARTICOLO 14

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito e la facoltà di:

a) convocare l'Assemblea ed eseguire ed applicare le sue decisioni;

b) redigere e proporre all'Assemblea le modifiche statutarie e regolamentari;

c) predisporre i regolamenti interni, deliberare in merito al conferimento di deleghe e poteri al suo interno, redigere il bilancio di previsione, bilancio di esercizio ed il rendiconto economico,

finanziario e patrimoniale da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea, nonché deliberare sui progetti dell'attività per

l'anno successivo;

d) redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazio-

ni e delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, vigi-

lando sull'attività del Presidente;

f) deliberare sulle domande di ammissione e di riammissione dei

soci, sulle sanzioni e sulla eventuale decadenza o radiazione di

associati;

g) adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali

provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti;

h) stabilire la quota associativa annuale e la misura degli even-

tuali contributi specifici dovuti dagli associati;

i) favorire la partecipazione dei Soci all'attività

dell'Associazione;

j) stabilire l'ubicazione della sede sociale e disporre

l'organizzazione, trasferire in altro luogo la sede

dell'Associazione, nonché aprire nuove sedi operative ovvero siti

Internet;

k) coadiuvare il Presidente nella conduzione della vita associati-

va, potendo i singoli membri ricevere deleghe per settori di atti-

ività, attribuzione o limitazione dei rispettivi poteri, restando

sempre attribuite al Presidente la rappresentanza esterna ed il

potere di firma;

1) promuovere e realizzare le varie iniziative che rientrano nelle sue attribuzioni di organo direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

3. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti.

4. Le deliberazioni saranno comunicate ai soci attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici idonei per tali comunicazioni, quali a titolo esemplificativo la posta elettronica, ai recapiti forniti dai soci all'atto di iscrizione, ed inserite nel sito Internet dell'associazione. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l'astensione dalla votazione sarà considerata come voto negativo; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 15

Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa, e comunque almeno una volta in un semestre, e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza più uno dei componenti, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le riunioni vengono verbalizzate ed i ver-

bali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti.

3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, utilizzando anche tutti gli strumenti informatici e telematici idonei; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

4. Nell'esercizio delle funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ARTICOLO 16

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente dirige l'attività dell'associazione e può compiere ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo.

3. In caso di sua assenza o impedimento può delegare un altro Consigliere o il Segretario, oppure può nominare procuratori speciali ex art. 2209 c.c., con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, che entrambi presiede, firmandone i relativi verbali, e ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell'Associazione; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

5. Il Presidente attribuisce, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all'interno delle commissioni/comitati scientifici/gruppi di studio e nomina il Segretario. Per la conduzione dell'attività associativa e/o scientifica, il Presidente potrà conferire mandato di direzione dell'attività associativa e/o scientifica a persone esterne all'associazione determinandone l'eventuale compenso professionale.

6. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

Il Vice Presidente Vicario

Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti, individuando il Vice Presidente Vicario che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri.

Il Segretario

1. Il Segretario viene nominato dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, tra i soci facenti parte dell'Associazione.

2. Il Segretario:

a) provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti l'attività economica dell'Associazione;

b) cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la correttezza contabile e legale;

c) si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza;

d) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi alle Assemblee dei Soci, curando di sottoscriverli unitamente al Presidente.

e) provvede alla redazione, all'aggiornamento ed alla cura del libro soci, il quale sarà tenuto su supporto informatico e liberamente consultabile, a richiesta, dai singoli soci.

ARTICOLO 18

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 19

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 20

Cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali, di qualsiasi nomina, durano fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto anno di esercizio successivo alla nomina.

I membri eletti o nominati possono essere rieletti o rinominati.

2. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

ARTICOLO 21

Patrimonio e mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalla quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni di qualsiasi natura e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà, dagli interessi attivi e dagli altri redditi patrimoniali, dagli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo, dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, oneroso o gratuito, entrino nella sua disponibilità.

2. Gli eventuali utili di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati e debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

ARTICOLO 22

Anno sociale, bilancio e Libri

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Presidente convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

5. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le modalità che saranno disposte da regolamento.

ARTICOLO 23

Modifiche dello Statuto

1. Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci.

Per le modifiche dello Statuto è richiesta la presenza in assemblea dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

ARTICOLO 24

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In tal caso sarà nominato un liquidatore.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo verrà devoluto per finalità di utilità generale o sociale, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva

diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe e a fini di utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall'Assemblea.

ARTICOLO 25

Norma transitoria e di rinvio.

1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

2. Qualora, in sede di verifica o controllo da parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o di altre Autorità competenti, vengano richieste modifiche di carattere formale o meramente adeguativo, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, è autorizzato ad apportarle, dandone comunicazione all'Assemblea alla prima riunione utile.

3. Le modifiche di natura sostanziale restano di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria, che delibera con le modalità e le maggioranze previste dal presente Statuto.